

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita l'Associazione fotografica di carattere culturale denominata "**CHIAVERANO PHOTO GROUP**". La sede legale dell'Associazione è ubicata presso il Comune di Chiaverano in Piazza Ombre,1. Lo spostamento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto.

Art. 2 Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell' Art. 13 del presente statuto.

Art. 3 Scopi e finalità

L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica, apartitica e aconfessionale. Gli scopi fondamentali della Associazione sono: la diffusione dell'interesse per la fotografia intesa come parte integrante della cultura del nostro tempo attraverso corsi, organizzazione di manifestazioni a favore dei Soci e della collettività; lo scambio di esperienze fotografiche tra i propri Soci, quelli di altri circoli e con chiunque manifesti interesse per la fotografia; la promozione, la gestione di iniziative ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali. Tali attività sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci che non può essere retribuita in alcun modo. Ai soci possono essere solo rimborsate eventuali spese sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti di spesa stabiliti dal consiglio direttivo.

Art. 4 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio di "**CHIAVERANO PHOTO GROUP**" è costituito dalle quote associative; contributi di persone fisiche e persone giuridiche; contributi di enti ed istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; dall'archivio storico fotografico; dal marchio associativo e dal sito web.

Art. 5 Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche

All'interno dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Gli utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi associativi. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 6 Quota associativa

L'entità delle quote sociali viene decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote devono essere versate entro 10 giorni dalla delibera di ammissione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 Composizione dell'Associazione

"CHIAVERANO PHOTO GROUP" è un'associazione aperta a tutti (persone fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni) cui si accede presentando domanda, che dovrà essere accettata o meno dal Consiglio Direttivo. Il Socio accetta quanto disposto dal presente statuto, condividendone gli impegni, le finalità ed il regolamento interno. I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

1. FONDATORE: colui che riconoscendosi nei fini dell'Associazione ha sottoscritto l'atto costitutivo. Il Socio Fondatore è equiparato nei diritti e nei doveri al Socio Ordinario, eccezione fatta per eventuali variazioni dello Statuto;

2. ORDINARIO: colui che riconoscendosi nei fini dell'Associazione è disposto ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

3. SOSTENITORE: colui che riconoscendosi nei fini dell'Associazione intende sostenerne le iniziative mediante una contribuzione economica il cui limite minimo è deciso dal consiglio direttivo anno per anno;

4. ONORARIO: colui che per speciali benemerienze nell'arte e/o della cultura, viene proclamato tale dalla Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Consiglio

Direttivo. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento di nessuna quota.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Sostenitori.

Art. 8 Diritti e Doveri del socio

Ogni Socio ha diritto a partecipare a tutte le iniziative associative adoperandosi per la loro buona riuscita e di valersi dell'uso di tutte le attrezzature dell'Associazione. Il diritto di voto nell' assemblea dei soci è riservato ai soci ordinari e ai soci fondatori, inoltre possono far parte dell'elettorato passivo solo i Soci Ordinari e Fondatori iscritti da almeno sei mesi.

Ogni socio ha il dovere di rispettare le norme e le regole stabilite nell'atto costitutivo e nel presente statuto, nonché in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo; pagare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti anno per anno; mantenere un comportamento che non rechi danno alla reputazione dell'Associazione.

Art. 9 Recesso, esclusione del socio

Un Socio può dimettersi dandone comunicazione scritta agli organi direttivi dell'Associazione, ma perdendo con ciò ogni diritto maturato o in corso di maturazione. Un socio perde la qualifica a seguito del mancato pagamento della quota associativa; potrà essere escluso con deliberazione degli organi direttivi; abbia tenuto comportamenti contrastanti con i principi assunti dall'Associazione e/o non abbia osservato lo Statuto e/o le deliberazioni dell'Associazione. La qualifica di socio è strettamente personale e non può venire alienata o trasmessa ad alcuno. Per nessun motivo è previsto il rimborso totale o parziale della quota associativa già versata.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice presidente.

Art. 11 Assemblea e convocazione dei soci

L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinariamente almeno una

volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità. L'avviso di convocazione si effettua, almeno una settimana prima della data stabilita, mediante e-mail indirizzate ai soci, in regola con il pagamento delle quote, mediante avviso online nello spazio web dell'associazione. Nella convocazione deve essere specificata: luogo, data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 12 Costituzione e delibere dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida: in prima convocazione se è presente, fisicamente o per delega, la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera validamente sempre con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione se il numero dei soci presenti non sia inferiore a cinque e comunque con almeno tre membri del Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza semplice. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto a insindacabile giudizio del Presidente; per le votazioni riguardanti le persone fisiche è necessaria la segretezza del voto. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta entro un'ora dalla precedente e in caso di parità conta il voto del Presidente.

Ciascun socio può disporre, massimo, di due deleghe che sono valide solo se presentate in forma scritta. Presiede l'assemblea il Presidente o in sua assenza, il Vicepresidente. Il segretario provvede alla verbalizzazione dell'assemblea.

Art. 13 Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri di indirizzo della vita associativa e delibera l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo; esamina ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esamina ed approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione; L'Assemblea Straordinaria delibera sulla dimissione forzata del Consiglio Direttivo prima della scadenza naturale dei termini; sullo scioglimento dell'Associazione e messa in liquidazione con la maggioranza dei due terzi degli associati; sulle variazioni del

presente Statuto con la maggioranza assoluta per la prima convocazione e con la maggioranza relativa per la convocazione successiva.

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da sei consiglieri ed il presidente.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Tutti i Soci, ad esclusione degli onorari e dei sostenitori sono eleggibili. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno parte di un apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Queste cariche non sono incompatibili con responsabilità legate a progetti/commissioni di lavoro per lo svolgimento dell'attività di "CHIAVERANO PHOTO GROUP". Qualora si renda vacante un posto (o più) nel Consiglio Direttivo, questo posto verrà occupato dal primo dei non eletti e durerà in carica fino a termine mandato dei sostituiti. Tutte le cariche all'interno del Direttivo scadono contestualmente con quella di Consigliere. Il Presidente e tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 15 Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo

Al consiglio direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, l'organizzazione e la direzione delle attività istituzionali. Il Consiglio direttivo potrà disporre di appositi gruppi di lavoro/comitati/commissioni che seguiranno l'attività su specifiche tematiche. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno tre membri. Delibera con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Al Consiglio Direttivo spetta la delibera di ammissione di nuovi soci.

Art. 16 Presidente e Vicepresidente

Al Presidente dell'Associazione fotografica "CHIAVERANO PHOTO GROUP", spetta la firma

e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. E' responsabile dello sviluppo delle attività tecniche ed organizzative e dell' assoluto rispetto delle norme dello Statuto. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, al consigliere con più anzianità di iscrizione, ma limitatamente alla gestione ordinaria.

Art. 17 Tesoriere

Il tesoriere ha il compito di riscuotere le quote sociali e di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria e aggiornare il Consiglio Direttivo sullo stato dei conti, quando richiesto.

Art. 18 Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese in sede di Assemblea dei soci e di Consiglio Direttivo. Il Segretario è il responsabile della tenuta e custodia dei registri sociali, dei verbali delle assemblee e dell'attività amministrativa.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria e il patrimonio sarà attribuito al soggetto, individuato fra Enti, Istituzioni, Associazioni culturali senza fini di lucro che provvederà alla conservazione ed alla gestione dell'Archivio Fotografico. In mancanza di tale soggetto, il patrimonio sarà posto in vendita ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Art. 20 Norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di leggi vigenti in materia.